

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Provincia di Padova

—ooOoo—

COPIA

N.	4
Del	25-03-2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612 LEGGE 190/2014).**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l'appello risultano:

CALLEGARO LUCA
CALLEGARO GIANNI
LOREGGIAN LISA

Presenti/Assenti

P
A
P

(P)resenti 2 (A)ssenti 1

Assiste alla seduta il Sig. **LUCCA MAURIZIO** Segretario Comunale.

Il Sig. **CALLEGARO LUCA**, in qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato, che copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicato All'albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal **09-02-2016** al **24-02-2016**

Addì **09-02-2016**

N° 14 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:
 1. coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 2. contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 3. buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 4. tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

DATO ATTO CHE:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

EVIDENZIATO CHE il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;

una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.

le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.

la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.

Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni

Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.

I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi;

DATO ATTO che:

il Comune ha partecipazioni nelle società e nei consorzi come segue, rilevando che i primi due enti sono previsti da disposizioni di leggi regionali (non oggetto di razionalizzazione):

- a) Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Tre (tale consorzio è in liquidazione, sostituito con il Consiglio di Bacino, ai sensi della Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, nr. 52);
- b) Autorità d'Ambito AA.T.O. Bacchiglione (previsto ai sensi della Legge Regionale Veneto del 27 aprile 2012, nr. 17);
- c) Consorzio Padova Sud (gestione ciclo integrato rifiuti e servizi connessi);

- d) Centro Veneto Servizi S.P.A. (C.V.S. – gestione ciclo integrato delle acque, vedi nota prot. 821 del 24/03/2015);
- e) Consorzio Energia Veneto – C.E.V. – gestione integrata per l’acquisto, approvvigionamento distribuzione di fonti energetiche;
- f) Consorzio Biblioteche Padovane associate – gestione ed aggiornamento software biblioteche e interscambio culturale dei libri;
- g) Progetto salvaguardia ambiente S.P.A. già Trasporti ecologici s.r.l. (in procedura fallimentare);
- h) Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto – Attiva S.P.A. (in procedura liquidazione).

Dal quadro sopra elencato, il Piano di razionalizzazione si concentra sulla società C.V.S. S.P.A. atteso che le altre partecipazioni sono riferite a Consorzi previsti dalla legge o di servizi, mentre le rimanenti società sono in procedura di liquidazione e il Comune ha già deliberato per la cessione di quote;

VISTO il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;
- 4) Di demandare al Consiglio Comunale l’adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza;
- 5) Di disporre la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI GIUNTA N.7 DEL 20-03-15

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612 LEGGE 190/2014).

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

DATA 25-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIVO SONIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Favorevole

DATA 25-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIVO SONIA

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
DEL COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

PREMESSA GENERALE

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori provvedimenti potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Va considerato che il Piano interesse solo una società (C.V.S. S.P.A), poiché le altre partecipazioni societarie sono già state oggetto di provvedimenti di cessione e/o sono in liquidazione.

In ogni caso, per i Consorzi (non previsti dalla legge) si dispone, quale linea di indirizzo, che gli stessi provvedano a liquidare e/o cedere con le procedure previste dalla legge, tutte le partecipazioni societarie in controllo diretto e/o indiretto non funzionali all'oggetto principale del consorzio, giustificandone l'eventuale mantenimento.

Il Comune possiede una quota nella società Centro Veneto Servizi S.P.A (C.V.S.), gestione ciclo integrato delle acque, vedi nota prot.n.821 del 24 marzo 2015).

Ciò posto, il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

È di rilievo osservare, in questa prospettiva di razionalizzazione, che è indispensabile verificare se le funzioni espletate dalle società partecipate direttamente e/o indirettamente (partecipate o controllate) possano riferirsi alle funzioni istituzionali o strumentali intestate all'Ente, e tale criterio orienta o meno il mantenimento delle quote di partecipazione;

Infatti, l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007 dispone al primo capoverso quanto segue: “*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

Giova ribadire che il Comune intende manifestare l'indirizzo della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti in capo alle proprie società e consorzi (cfr. art. 18, comma 2 bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), richiedendo espressamente un piano della riduzione della spesa in una logica di efficientamento dei costi e della connessa riduzione della tariffa.

I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IL QUADRO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Centro Veneto Servizi S.P.A

Il Comune possiede una quota di partecipazione pari allo 0,79% (come da prospetto di cui alla nota nr. 821 del 24/03/2015).

L'Amministrazione, ritenuto lo scopo della società, ritiene di mantenere la quota mentre esprime indirizzo, da fornire in Assemblea della Società, di cedere, entro il corrente anno, sia le quote di società controllate che partecipate in quanto non assolvono lo scopo sociale.

In modo specifico, la società C.V.S. S.p.a. deve cedere la controllata C.V.G.A. S.r.l., poiché non si giustifica una società controllata che ha l'identica finalità e/o scopo della società madre, di converso nel caso la società controllata svolga attività diversa questo fatto è ancor meno giustificabile in quanto esula lo scopo principale della società madre.

In altri termini, l'attività istituzionale della società è quella di seguire il c.d. ciclo integrato delle acque, con l'evidente obiettivo di garantire uno specifico servizio pubblico, che il Comune ha ritenuto di svolgere mediante questo modello organizzativo; profilare attività non funzionali a tale obiettivo, come per esempio nell'ambito delle energie (nella loro più lata definizione) o dei rifiuti, costituisce un evidente sviamento con lo scopo sociale, oltre ad alterare il mercato e la concorrenza, senza tralasciare che i costi consolidati possono incidere sul servizio principale: l'erogazione – fornitura dell'acqua.

Stesse considerazioni vanno poste per le partecipate che operano su settori non funzionali con lo scopo sociale.

Inoltre, in questo processo di razionalizzazione l'eventuale aggregazione della società (C.V.S. S.P.A.) con altre società pubbliche deve perseguire gli scopi di "ottimizzazione", senza procedere con aggregazioni con società o realtà partecipative che presentano o hanno presentato negli ultimi cinque anni bilanci in perdita e/o in sofferenza finanziaria.

La società dovrà dare la massima diffusione delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, procedendo con la pubblicazione *on line*:

- a. dei compensi sugli incarichi dirigenziali e di tutte le posizioni apicali (compresi i curricula);
- b. degli amministratori e degli altri organi societari (compresi i curricula);
- c. dei professionisti incaricati (compresi i curricula e i contratti e/o convenzione di affidamento);
- d. degli incarichi di collaborazione e consulenza (compresi i curricula e i contratti e/o convenzione di affidamento);
- e. delle spese per studi, convegni, manifestazioni, pubblicità, sponsorizzazioni, contributi e/o liberalità;

- f. dei rimborsi, a qualsiasi natura, ai dipendenti e agli amministratori;
- g. dei dati di bilancio previsionale e a consuntivo;
- h. dei piani di investimento;
- i. i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Dovrà darsi ampia pubblicità nel sito istituzionale del numero e del costo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza, rendendo disponibile il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società, evidenziando il sistema di valutazione dei premi e di ogni indennità (valutazione della *performance* e distribuzione dei premi al personale), oltre che il sistema di selezione del personale.

RELAZIONE TECNICA

La Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

➤ **coordinamento della finanza pubblica:** tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

➤ **contenimento della spesa pubblica:** elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

➤ **buon andamento dell’azione amministrativa:** esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

➤ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

➤ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

➤ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sonia Schivo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to CALLEGARO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Marobin Luisa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 09/02/2016



Il Funzionario incaricato
BRESSANIN Beatrice

